

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 10 ottobre 2012

*Prezzo € 1,30
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2012, n. 1073.

Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 settembre 2012, n. 1073.

Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione", allegate al presente atto che ne diventano parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che le presenti "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione", entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4) di abrogare le disposizioni regionali per le parti incompatibili con le presenti "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione";

5) di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ove si rendessero necessarie;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente
BRACCO

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione.

Le modalità di detenzione degli animali da affezione (cani e gatti) debbono prevedere luoghi e strutture idonei nonché assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione al fine di riconoscere agli stessi il diritto di un'esistenza dignitosa e rispettosa delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e di favorirne la corretta convivenza con l'uomo.

Specifici requisiti sono stati definiti dalla Regione Umbria nel corso degli anni con alcuni atti emanati in attuazione della L.R. 19 luglio 1994, n. 1919 "Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo".

In particolare:

— con D.G.R. n. 267 del 3 marzo 1999 "Legge regionale 19/94 - Linee di indirizzo e coordinamento nonché applicative, relativamente alla identificazione ed al benessere dei cani" sono stati definiti, tra l'altro, ai fini del benessere animale, i requisiti minimi da applicare alla detenzione dei cani, con particolare riferimento alle strutture di detenzione (box e recinti) nonché le loro modalità di trasporto;

— con D.G.R. n. 69 del 19 gennaio 2005 "accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia, cimiteri e pet-therapy. Recepimento e linee guida vincolanti" sono state definite, tra l'altro, le attività di "allevamento di cani e gatti per attività commerciali" (*la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 10 cani adulti o 30 cuccioli per anno*) nonché di "commercio di animali da compagnia" (*qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento*), le relative modalità per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 nonché i requisiti minimi da applicare alle strutture di detenzione degli animali (box, annessi recinti all'aperto, gabbie). I requisiti, come definiti dalla DGR n. 69 del 19 gennaio 2005, non sono applicabili ai canili sanitari (*struttura adibita a ricovero temporaneo dei cani randagi catturati, provvista o collegata ad ambulatorio per gli interventi sanitari previsti dalla legge*) ed ai rifugi (*struttura adibita a ricovero dei cani randagi catturati che abbiano superato il periodo di isolamento*) per i quali valgono le specifiche disposizioni di cui alla DGR n. 267 del 3 marzo 1999.

Inoltre, con D.C.R. n. 477 del 22 dicembre 1977 "Piano triennale 1997-1999 degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione - art. 11 della L.R. 19 luglio 1994, n. 19", è stato definito anche il "canile privato", intendendo per questo "*la struttura che ricoveri più di 10 cani adulti*". Successivamente è stato chiarito, con specifica nota a firma della dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinarie e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, che anche per l'attivazione di tali canili privati, parimenti a quelli sanitari nonché ai rifugi, fosse indispensabile l'autorizzazione del sindaco competente per territorio, supportata da nulla osta del Servizio veterinario della ASL e corredata dei pareri inerenti i requisiti urbanistici.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che i molteplici atti emanati nel corso degli anni in merito alla questione di cui trattasi hanno generato confusione interpretativa e

difficoltà di applicazione nei diversi territori della regione, tali da dover rendere necessaria la stesura di note di chiarimento in merito, il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare ha predisposto un documento volto a raccogliere in un unico testo le varie disposizioni sin qui emanate, integrato e completato con tutti gli aspetti non ancora normati e definiti, tra i quali le diverse tipologie di detenzione degli animali (detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche, detenzione con finalità economiche, detenzione per finalità ludico sportive e detenzione ai fini della lotta al randagismo) per le quali sono stati altresì stabiliti i

requisiti strutturali e gestionali nonché, ove previsto, il relativo percorso autorizzativo.

Tale documento è stato condiviso ed unanimemente approvato, da un punto di vista tecnico, dai Servizi Veterinari di sanità animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO

LINEE GUIDA VINCOLANTI IN MATERIA DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti linee guida vincolanti, in attuazione della L.R. 19/07/1994, n. 19 "Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo", dettano specifiche disposizioni in materia di detenzione degli animali da affezione al fine di riconoscere agli stessi il diritto ad un'esistenza dignitosa e rispettosa delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e di favorirne la corretta convivenza con l'uomo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti linee guida vincolanti si intende per:

- a) **animali d'affezione**: cani o gatti, tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo;
- b) **animale randagio**: cane vagante o gatto libero sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile ad un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi, e non possono essere destinati a sperimentazione;
- c) **cane vagante**: cane che viene segnalato come libero da mezzi di contenzione;
- d) **cane abbandonato**: cane vagante per il quale è possibile risalire al proprietario;
- e) **cane affidato**: cane che viene ceduto, dal Sindaco competente per territorio o, su sua delega, dal Servizio Veterinario della ASL, a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 19.7.1994 n. 19 che ne facciano richiesta;
- f) **detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche**: detenzione di uno o più animali d'affezione a scopo amatoriale da parte di un unico proprietario o comunque di un nucleo familiare;
- g) **detenzione con finalità economiche**: qualsiasi attività economica quale:
 - allevamento di cani e gatti in numero pari o superiore a 5 femmine o 10 cani adulti (soggetti che hanno raggiunto la maturità sessuale) o 30 cuccioli per anno;
 - negozi di vendita di animali;
 - pensioni per animali;
 - attività di toelettatura;
 - centri di addestramento.
- h) **detenzione per finalità ludico sportive**: detenzione, per finalità connesse alla cinofilia, attività venatoria etc, senza scopo di lucro, nella medesima struttura, di un numero di cani superiore a 10, di diversi proprietari.
- i) **detenzione ai fini della lotta al randagismo**: qualsiasi attività di ricovero per cani vaganti catturati dai Servizi Veterinari competenti;
- l) **canile sanitario**: struttura adibita a ricovero temporaneo (dal momento della cattura fino ad un massimo di 60 giorni e comunque fino alla sterilizzazione da parte del Servizio veterinario della ASL) dei cani randagi catturati, provvista o collegata ad ambulatorio per gli interventi sanitari previsti dalla legge;

- m) **canile rifugio**: struttura adibita a ricovero dei cani randagi catturati che abbiano superato il periodo di ricovero temporaneo di 60 giorni presso il canile sanitario;
- n) **canile privato** : struttura privata adibita a ricovero, per finalità ludico sportiva senza scopo di lucro, di un numero di cani superiore a 10, di diversi proprietari;
- o) **canile privato convenzionato**: struttura privata adibita al ricovero di cani randagi catturati nei territori dei Comuni convenzionati; tale struttura può ospitare anche cani e gatti di privati cittadini;
- p) **affidamento immediato temporaneo**: affidamento di un cane randagio, su specifica richiesta del soggetto che lo ha rinvenuto. Tale animale viene ceduto prima di avere superato il prescritto periodo di isolamento di 10 giorni, necessario per il controllo di eventuali malattie infettive. In tale caso il periodo di isolamento viene effettuato presso la struttura/abitazione dell'affidatario, sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
- q) **affidamento temporaneo**: affidamento di un cane randagio, proveniente dal canile sanitario, alle strutture adibite a rifugio o ad eventuali privati che ne facciano richiesta, dopo avere superato il prescritto periodo di isolamento di 10 giorni e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di cattura. In casi di particolare necessità potrà essere effettuata anche in tale periodo, da parte del Servizio Veterinario della ASL, la sterilizzazione gratuita delle femmine;
- r) **affidamento definitivo**: cessione di un cane a privati o ad Associazioni di cui la precedente punto e), dopo che ha superato il prescritto periodo di 60 giorni dalla data di cattura, periodo nel quale può essere reclamato. Trascorsi 60 giorni dalla cattura, l'affidamento temporaneo viene d'ufficio trasformato in definitivo salvo formale comunicazione contraria;
- s) **responsabile di un animale d'affezione**: proprietario o detentore che ne risponde civilmente o penalmente;
- t) **allevamento di cani e gatti per attività commerciali** : attività di detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 cani adulti (soggetti che hanno raggiunto la maturità sessuale) o 30 cuccioli per anno, a scopo economico;
- u) **attività economiche con animali da compagnia**: qualsiasi attività economica avente per oggetto animali da compagnia quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e quelle di addestramento.

Art. 3

Responsabilità e doveri del detentore di animali da affezione

1. Il proprietario o chi ne abbia la temporanea custodia è responsabile della salute e del benessere dell'animale da affezione, deve provvedere alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare deve:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
2. E' vietato detenere animali:
 - a) che non si possono adattare alla cattività;
 - b) in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

3. Il proprietario di cani provvede altresì all'identificazione dell'animale tramite microchip e contestuale iscrizione all'anagrafe canina entro 45 giorni dalla nascita. Inoltre, è tenuto a segnalare alla ASL di competenza:

- a) la scomparsa del cane, entro 3 giorni dall'evento;
- b) il trasferimento di proprietà o morte dello stesso, entro 10 giorni.

Art. 4

Requisiti per la detenzione personale a scopo amatoriale dei cani con finalità non economiche

1. I cani possono vivere in civili abitazioni purché non confinati permanentemente in locali e/o terrazze.

2. Al di fuori delle abitazioni, i cani sono ospitati in recinti o box, che devono avere i seguenti requisiti:

- recinto: spazio confinato all'aperto, anche con fondo non impermeabilizzato, con disponibilità di esposizione sia al sole che all'ombra. Per i recinti (ad esclusione delle cucce) è necessaria una superficie minima deambulabile che sia proporzionata alla taglia del cane stesso: di m² 4 - 6 - 8 rispettivamente per i soggetti di piccola, media e grande taglia per il primo cane, aumentata di 2 - 3 - 4 mq per ogni cane oltre il primo, sempre relativamente al formato dello stesso. Tali misure minime sono diminuite del 50 per cento se il recinto è contenuto in un'area di sgambamento esclusivamente dedicata al movimento dei cani stessi, di superficie pari ad almeno mq. 10 per ciascun cane. Dalla superficie del recinto deve essere detratta la superficie delle cucce. I cani all'interno del recinto devono essere liberi. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

- box: struttura con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui e sufficiente ricambio di aria. Per i box è necessaria una superficie minima deambulabile che sia proporzionata alla taglia del cane stesso: di m² 2 - 3 - 4 rispettivamente per i soggetti di piccola, media e grande taglia per il primo cane, aumentata di 1 - 1,5 - 2 mq per ogni cane oltre il primo, sempre relativamente al formato dello stesso. Tali misure minime sono diminuite del 50 per cento se il box è contenuto in un recinto esclusivamente dedicato al movimento dei cani stessi, di superficie pari ad almeno mq. 10 per ciascun cane. Dalla superficie del box deve essere detratta la superficie delle cucce. I cani all'interno del box devono essere liberi. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

In entrambe le strutture (box e recinti) devono essere presenti cucce di idoneo materiale lavabile, il cui pavimento, preferibilmente in legno, sia sollevato da terra di almeno cm. 2.

Le dimensioni delle cucce devono essere adeguate alla taglia e al numero dei cani ospitati e, se rapportato a cani di taglia media, in numero uguale a quello dei cani se di misura non inferiore a mq. 0,5 ciascuna, in numero pari almeno alla metà dei cani se di superficie non inferiore a mq. 1 ciascuna.

In ogni caso il proprietario/detentore degli animali deve consentire giornalmente agli stessi un'adeguata possibilità di esercizio fisico.

Art. 5**Requisiti per la detenzione dei cani per finalità ludico sportive**

1. Le strutture adibite alla detenzione per finalità ludico sportive dei cani, devono avere i requisiti di cui all'articolo 4 delle presenti linee guida vincolanti.

Art. 6**Requisiti per la detenzione con finalità economiche**

1. Le strutture adibite alla detenzione con finalità economiche degli animali da affezione, ad esclusione delle attività di toelettatura, devono avere i seguenti requisiti:

**DIMENSIONI DEI BOX
E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO PER L'OSPITALITA' DEI CANI**

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m2 per ciascun cane	Oltre 3 cani m2 per ciascun cane
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0

DIMENSIONI DELLE GABBIE PER L'OSPITALITA' DEI CANI

Altezza del cane a partire dalla spalla cm.	Superficie minima del pavimento della gabbia/cane mq.	Altezza minima della gabbia cm.
30	0,75	60
40	1,00	80
70	1,75	140

I cani in gabbia devono poter uscire per fare moto almeno una volta al giorno. Le superfici per il moto devono essere sufficientemente ampie, affinché i cani possano muoversi liberamente.

Le dimensioni della gabbia devono essere proporzionate alla taglia ed al numero di animali ospitati.

L'altezza minima della gabbia deve essere di norma due volte quella misurata dalla spalla dell'animale.

Spetta comunque al Servizio Veterinario della ASL competente, la valutazione del mantenimento delle condizioni di benessere degli animali ospitati nelle suddette strutture.

DIMENSIONI DELLE GABBIE E DEI RECINTI PER L'OSPITALITA' DEI GATTI

Peso del gatto Kg.	Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatto mq.	Altezza minima della gabbia cm.	Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatta e sua prole mq.	Superficie minima del recinto, per gatta e sua prole mq.
0,5 – 1	0,2	50	--	--
1 – 3	0,3	50	0,58	2
3 – 4	0,4	50	0,58	2
4 – 5	0,6	50	0,58	2

La permanenza di gatti nelle gabbie deve essere rigorosamente limitata.

I gatti così confinati devono uscire per fare del moto almeno una volta al giorno. I recinti per i gatti devono essere muniti di contenitori per escrementi e un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e limare gli artigli. Per "altezza della gabbia" si intende la distanza verticale tra il punto più elevato del pavimento della gabbia e il punto più basso del soffitto della gabbia. Nel calcolo della superficie minima del pavimento, si può includere la superficie dei piani di riposo. La superficie minima del pavimento, per una gatta e sua prole, comprende la superficie di 0,18 mq..

Art. 7

Requisiti per la detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita in casi eccezionali e periodi limitati di tempo, con catena adeguata di norma mt 5 lineari e che scorra su un cavo aereo di almeno cinque metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 8

Strutture per la detenzione al fine della lotta al randagismo

1. La detenzione dei cani al fine della lotta al randagismo si effettua nelle seguenti strutture:

- a) Canili sanitari gestiti dai Comuni singoli o associati, direttamente o mediante la stipula di convenzioni con Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 19/94;
- b) Canili Rifugio gestiti dai Comuni singoli o associati direttamente o mediante la stipula di convenzioni con Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 19/94;
- c) Canili privati convenzionati con Comuni singoli o associati, per il ricovero dei randagi catturati.

Art. 9

Requisiti strutturali dei canili adibiti alla detenzione ai fini della lotta al randagismo

1. I canili sanitari, i canili rifugio e i canili privati convenzionati devono essere situati a conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri abitati e devono essere dotati di approvvigionamento idrico e scarichi conformi alle norme vigenti.

2. I canili di cui al comma 1 devono altresì prevedere:

a) ricoveri individuali o per più animali, costituiti da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio esterno.

b) un locale adibito allo stoccaggio e preparazione dei mangimi, nonché spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale adibito alla cura degli animali, come previsto dall'allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i..

3. Nelle strutture di cui al comma 1, gli animali devono essere detenuti in box o recinti con i seguenti requisiti:

a) il box deve avere il fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui e sufficiente ricambio di aria.

b) il recinto deve avere uno spazio confinato all'aperto, con il fondo impermeabilizzato e con disponibilità di esposizione sia al sole che all'ombra.

4. I box ed i recinti devono altresì avere una superficie minima deambulabile proporzionata alla taglia del cane pari a m^2 2 - 3 - 4 rispettivamente per i soggetti di piccola, media e grande taglia per il primo cane, aumentata di 1 - 1, 5 - 2 mq per ogni cane oltre il primo, sempre relativamente al formato dello stesso. Tali misure minime sono diminuite del 50 per cento se il box è contenuto in un recinto esclusivamente dedicato al movimento dei cani stessi, di superficie pari ad almeno mq. 10 per ciascun cane. Dalla superficie del box deve essere detratta la superficie delle cucce, che devono essere in numero uguale a quello dei cani se di misura non inferiore a mq. 0,5 ciascuna, o in numero pari almeno alla metà dei cani se di superficie non inferiore a mq. 1 ciascuna.

5. Le cucce devono:

a) essere in muratura o in altro materiale che protegga il cane dalle intemperie;

b) avere all'interno il fondo, preferibilmente in legno, sollevato dal terreno di almeno cm 2;

6. I cani ospitati all'interno dei box o dei recinti devono essere liberi e la recinzione deve essere sufficientemente alta da impedire la fuga degli stessi

7. I recinti per la detenzione ordinaria dei cani, al fine di migliorare le condizioni di benessere degli animali ospitati, possono essere anche della tipologia "a parchetto" ovvero dotati di spazi confinati all'aperto con fondo non impermeabilizzato e con zona di riposo, protetta da tettoia, comprensiva di pedana di stazionamento e cucce in numero proporzionato al numero dei cani

8. I canili sanitari devono inoltre possedere almeno i seguenti locali:

a) un ambulatorio per primi interventi di pronto soccorso e per la profilassi sanitaria;

b) un locale per l'isolamento ed il controllo di eventuali malattie infettive;

c) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;

d) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;

e) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cuccioli.

Art. 10

Requisiti gestionali e attività espletate nei canili adibiti alla detenzione ai fini della lotta al randagismo

1. I Comuni singoli o associati, provvedono direttamente o mediante stipula di convenzioni con le Associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 19/94, alla gestione dei rifugi e canili sanitari pubblici; il canile sanitario, qualora non esista quello pubblico, potrà essere anche privato convenzionato.

2. L'assistenza sanitaria nel canile sanitario pubblico o privato convenzionato è assicurata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali.

3. L'assistenza sanitaria nei canili rifugio pubblici o privati convenzionati è a carico dei Comuni o Enti gestori, che la attuano mediante forme di convenzione con veterinari libero professionisti.

4. Presso il canile sanitario vengono svolte le seguenti attività:

- a) ricovero dei cani vaganti catturati qualora non identificati;
- b) eventuale restituzione ai legittimi proprietari;
- c) identificazione elettronica dei cani e loro iscrizione nell' Anagrafe Canina Regionale (A.C.R.);
- d) primo soccorso degli animali feriti nonché assistenza e cura di quelli malati;
- e) controllo degli animali morsicatori;
- f) controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
- g) monitoraggio e profilassi delle malattie infettive ed infestive;
- h) affido dei cani;
- i) gestione di casi sociali (in collaborazione con i Comuni);
- j) gestione dei sequestri giudiziari.

5. I cani che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione nel canile sanitario, una volta vaccinati e sterilizzati, vengono ricoverati presso il canile rifugio pubblico che è tenuto in via prioritaria a provvedere all'affido degli animali nonché all'eventuale gestione di casi sociali e di sequestri giudiziari.

6. Il canile rifugio privato convenzionato, svolge l'attività di ricovero di animali vaccinati e sterilizzati, di affido degli stessi obbligatoriamente in collaborazione con le Associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12 della L.R.19/94, di gestione di casi sociali (in collaborazione con i Comuni) e di sequestri giudiziari. Il canile rifugio privato convenzionato, può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza di un canile sanitario pubblico di riferimento.

7. I cani ricoverati nei canili sanitari, nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, previa analgesia ed anestesia profonda, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

8. Nei casi di affidamento di cui all'articolo 2, lettere p), q) ed r) i cani devono essere preventivamente identificati tramite microchip e registrati nell'anagrafe canina regionale, nonché sottoposti ad adeguati trattamenti profilattici da parte del Servizio Veterinario della ASL. Nel caso di affidamento definitivo, le femmine dovranno essere sottoposte a sterilizzazione gratuita da parte della ASL, salvo richiesta contraria scritta del privato affidatario.

9. Per lo smaltimento delle carcasse si applica quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento UE 142/2011.

Art. 11

Registro informatizzato

1. Gli allevamenti di cani e gatti per attività commerciali, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, i centri di addestramento, limitatamente a quelli in cui vi sia ricovero di animali, le strutture per la detenzione di cani per finalità ludico sportive, i canili sanitari, i canili rifugio pubblici e i canili rifugio privati convenzionati sono obbligati a registrare, su supporto informatico, al momento dell'ingresso e dell'uscita, le movimentazioni degli animali, attraverso l'uso del Sistema Informativo Veterinaria ed Alimenti (S.I.V.A.).

Art. 12

Percorso autorizzativo

1. Il Sindaco del Comune competente per territorio, previo nulla osta dei Servizi Veterinari di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL competenti per territorio, rilascia apposita autorizzazione sanitaria alle strutture di cui alle lettere g), h) e i) dell'art. 2.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 i responsabili delle seguenti strutture:

- allevamento di cani e gatti in numero pari o superiore a 5 femmine o 10 cani adulti (soggetti che hanno raggiunto la maturità sessuale) a o 30 cuccioli per anno;
- negozi di vendita di animali;
- pensioni per animali;
- attività di toelettatura;
- centri di addestramento;
- struttura privata che detiene, nella medesima struttura, un numero superiore a 10 cani di proprietari diversi per finalità ludico sportiva, anche senza scopo di lucro;
- canile privato convenzionato con Enti (Comuni singoli o associati) per il ricovero dei randagi catturati;

devono presentare apposita richiesta al Sindaco del Comune competente per territorio, per il tramite del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di riferimento, allegando:

- a) la planimetria della struttura datata e firmata da un tecnico abilitato;
- b) la relazione tecnica che descrive i locali, le attrezzature utilizzate per l'attività, datata e firmata da un tecnico abilitato;
- c) il certificato di agibilità (nei casi previsti dalla legge per edifici di nuova costruzione)/destinazione d'uso;
- d) la documentazione relativa alle modalità di smaltimento delle deiezioni e dichiarazione di smaltimento delle carcasse in conformità alle norme vigenti;
- e) la relazione geologica e la valutazione della sostenibilità ambientale della struttura, effettuata da tecnici abilitati, al fine di stabilire il carico di cani sostenibile sulla superficie sulla quale insistono gli animali, pertinenze comprese (aree di sgambamento, ecc.). nel caso in cui nel canile privato convenzionato con Enti per il ricovero dei randagi catturati siano presenti recinti della tipologia "a parquetto",

3. Il Servizio Veterinario di Sanità Animale provvede a corredare la stessa con il nulla osta rilasciato in forma congiunta con il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, previo sopralluogo per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e del possesso, per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tali attività a scopo commerciale, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco del Comune competente per territorio, gli Uffici tecnici dei Comuni proprietari delle seguenti strutture:

- Canili sanitari gestiti dai Comuni singoli o associati direttamente o mediante la stipula di convenzioni con le Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 19/94;
- Canili Rifugio gestiti dai Comuni singoli o associati, direttamente o mediante la stipula di convenzioni con le Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 19/94;

devono acquisire il nulla osta dei Servizi Veterinari di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente, rilasciato previo

sopralluogo A tal fine provvederanno a trasmettere alla ASL competente apposita richiesta corredata da:

- a) planimetria della struttura;
- b) relazione tecnica che descrive i locali, le attrezzature utilizzate per l'attività, datate e firmate da un tecnico abilitato;
- c) dichiarazione di smaltimento delle carcasse in conformità alle norme vigenti;
- d) nel caso in cui siano presenti recinti della tipologia "a parchetto", è richiesta una relazione geologica ed una valutazione della sostenibilità ambientale della struttura, effettuata da tecnici abilitati, al fine di stabilire il carico di cani sostenibile sulla superficie sulla quale insistono gli animali, pertinenze comprese (aree di sgambamento, ecc.).

5. Gli stessi Uffici tecnici dei Comuni proprietari delle strutture di cui sopra provvederanno altresì a verificare, acquisendo le eventuali documentazioni, il rispetto della normativa vigente delle strutture da autorizzare da un punto di vista edilizio ed ambientale, nonché di smaltimento delle deiezioni.

6. Per il percorso autorizzativo delle strutture di cui al comma 2 del presente articolo, si allegano i fac-simili di richiesta di autorizzazione sanitaria al Sindaco (allegato n. 1), di nulla osta igienico sanitario della ASL (allegato n. 2) e di autorizzazione sanitaria del Sindaco (allegato n. 3).

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Le strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida vincolanti, devono adeguarsi ai requisiti strutturali e/o autorizzativi previsti dalle stesse entro 3 anni dalla loro entrata in vigore.

2. Nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo Veterinaria ed Alimenti (S.I.V.A.) ai fini dell'istituzione del registro informatizzato di cui all'art. 11 del presente Regolamento, le strutture di cui allo stesso art. 11 dovranno detenere un registro di carico e di scarico degli animali in formato cartaceo nel quale siano annotati almeno la specie, il numero di identificazione elettronica, la provenienza e la destinazione

FAC-SIMILE ALLEGATO N. 1

Al Sig. Sindaco del Comune di
per il tramite del Servizio Veterinario di Sanità Animale ASL n.

Oggetto: richiesta autorizzazione sanitaria per le strutture di detenzione degli animali da affezione

Il/la sottoscritto/a, nato/a, il,
 residente in, Via, responsabile della
 struttura..... denominata,
 sita in, Via

CHIEDE

l'autorizzazione, ai sensi dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320 e dell'art. 12 delle "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione", approvate con D.G.R. n. del, per l'attività di:

- canile privato;
- canile privato convenzionato con Enti (Comuni singoli o associati o Comunità Montane) per il ricovero dei randagi catturati;
- allevamento di cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 cani adulti o 30 cuccioli per anno;
- negozio di vendita di animali;
- pensione per animali;
- toelettatura;
- addestramento.

A tal fine allega:

- planimetria della struttura;
- relazione tecnica che descrive i locali, le attrezzature utilizzate per l'attività, datata e firmata da un tecnico abilitato;
- certificato di agibilità (nei casi previsti dalla legge per edifici di nuova costruzione) /destinazione d'uso;
- modalità di smaltimento delle deiezioni e dichiarazione di smaltimento delle carcasse in conformità alle norme vigenti.

A tal fine dichiara:

- di essere il/la responsabile della attività per la quale richiede autorizzazione e di possedere le cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, una qualificata formazione professionale / una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia (allegare eventuali attestati di specifica formazione);
- che le specie di animali da compagnia che intende commerciare, addestrare, allevare o custodire sono quelle di seguito indicate:.....
- di possedere e tenere regolarmente aggiornato un registro di carico e scarico degli animali (con esclusione per le attività di toelettatura e di addestramento in cui non vi sia ricovero di animali), in cui è indicata la specie, il numero di identificazione elettronica, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione ;
- Rispettare i requisiti previsti dal "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione", approvate con D.G.R. n. del

- Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

Distinti saluti.

....., il

Firma.....

FAC-SIMILE ALLEGATO N. 2**Al Sindaco del Comune di.....**

OGGETTO: Nulla osta igienico sanitario dei Servizi Veterinari ASL per il rilascio dell'Autorizzazione sanitaria per le strutture di detenzione degli animali da affezione - Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320 e D.G.R. n. del "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione"

I sottoscritti dott.....e dott....., medici veterinari del Servizio di Sanità Animale e del Servizio di Igiene Allevamenti e produzioni Zootecniche della ASL n.

VISTA la domanda presentata in datada..... in qualità di responsabile della struttura..... denominata....., sita in....., Via con la quale si richiede il rilascio della autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320 e dell'art. 12 delle "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione", approvate con D.G.R. n. del , per l'attività di:

- canile privato
- canile privato convenzionato con Enti (Comuni singoli o associati o Comunità Montane) per il ricovero dei randagi catturati;
- allevamento di cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 cani adulti o 30 cuccioli per anno;
- negozio di vendita di animali
- pensione per animali
- toelettatura
- addestramento

VISTA la Legge 27.12.1978 n.833;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. del

VISTO il sopralluogo effettuato con esito favorevole in data

VISTO il certificato di agibilità/destinazione d'uso n. delrilasciato da

ATTESTANO

per quanto di competenza, che NULLA OSTA all'esercizio di tale attività.

I sottoscritti esprimono pertanto parere favorevole al rilascio della AUTORIZZAZIONE SANITARIA, come da allegato fac-simile, da parte della SV per l'attività di nella struttura denominata "....." sita in.....via individuando (solo per canili e pensioni) una capienza max di n. cani di taglia media.

Distinti saluti.

....., li.....

Firma del veterinario
del Servizio di Sanità Animale

Firma del veterinario
del Servizio di Igiene degli Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche

.....

.....

FAC-SIMILE ALLEGATO N. 3

OGGETTO: Autorizzazione sanitaria per le strutture di detenzione degli animali da affezione - Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320 e D.G.R. n. del “Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione”

IL SINDACO

VISTA la domanda presentata in data da in qualità di responsabile della struttura denominata ,sita in , Via , con la quale si richiede il rilascio della autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320 e dell'art.12 delle “Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione”, approvate con D.G.R. n. del per l'attività di:

- ☐ canile privato
- ☐ canile privato convenzionato con Enti (Comuni singoli o associati o Comunità Montane) per il ricovero dei randagi catturati;
- ☐ allevamento di cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 cani adulti o 30 cuccioli per anno;
- ☐ negozio di vendita di animali
- ☐ pensione per animali
- ☐ toelettatura
- ☐ addestramento

VISTA la Legge 27.12.1978 n. 833;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. del

VISTO il nullaosta prot. del rilasciato dai Servizi Veterinari della ASL n. con il quale si esprime parere favorevole all'esercizio di tale attività, individuando (solo per canili e pensioni) una capienza max di n. cani di taglia media;

VISTO il certificato di agibilità/destinazione d'uso n. del rilasciato da

AUTORIZZA

Ai fini igienico sanitari l'attività di nella struttura denominata “.....” sita in Via

....., li.....

Firma

.....

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
